


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 353/10[^]

4[^] COMM. CONSILIARE



2[^] COMM. CONSILIARE

Regione Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. ___/10[^]

“Integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

Consigliere regionale firmatario:

Domenico Bevacqua

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 32303 del 17.07.2018

Classificazione 02 05

“Integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

Art.1

(Integrazioni all'art.8 della L.R. 51 del 2017)

1. All'articolo 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie) della L.R. n. 51 del 2017, dopo il comma n.3, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Esclusivamente in caso di pericolo per la circolazione stradale e per la incolumità degli utenti, gli enti gestori della rete stradale primaria possono provvedere ad effettuare attività di manutenzione della vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree di proprietà del demanio stradale in deroga all'autorizzazione regionale”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Domenico Bevacqua



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Fra i molteplici fattori connessi alla propagazione degli incendi assumono particolare rilevanza le caratteristiche delle coperture vegetali, lo stato dei combustibili, l'esposizione dei versanti e le loro caratteristiche clivometriche, nonché la caratterizzazione climatica del territorio.

In linea con le esigenze di prevenzione diretta e indiretta perseguite dalla L.R. 51 del 2017, il presente emendamento ne integra l'art. 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie), provvedendo ad attribuire agli enti gestori della rete stradale primaria, in caso di pericolo per la circolazione stradale e per la incolumità degli utenti, la facoltà effettuare attività di manutenzione della vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree di proprietà del demanio stradale in deroga all'autorizzazione regionale.

La natura straordinaria ed eccezionale degli interventi in oggetto, non altera l'impianto complessivo della legge ma, anzi, ne garantisce una più completa e organica implementazione ed efficacia.

Relazione finanziaria

La Proposta di Legge Regionale che si propone non comporta spese a carico del bilancio regionale, in quanto reca esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale in ordine all'attribuzione di facoltà manutentiva, in capo agli enti gestori della rete stradale primaria, relativamente alla vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree di proprietà del demanio stradale. Secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992 n°285 e s.m.), rientrano nella categoria di rete primaria: le autostrade extraurbane, le strade extraurbane principali, le autostrade urbane, le strade urbane di scorrimento.

In particolare, in Calabria, la rete stradale primaria include la rete stradale principale funzionale alla mobilità interregionale e intraregionale di persone e merci.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni a carattere ordinamentale	/	/	/
Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
2	Clausola di invarianza finanziaria	/	/	/
Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
1	Entrata in vigore	/	/	/

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
/	/	/	/	/

Domenico Bevacqua

